

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1954

(48^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra » (216) (Di iniziativa dei deputati Viola ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e reiezione):

PRESIDENTE	Pag. 828, 832
DE LUCA LUCA	829, 832
FORTUNATI	829
PRELL, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	830, 832
RODA	832
TOMÈ, <i>relatore</i>	828
TRABUCCHI	830

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento) » (648) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	827
BRACCESI, <i>relatore</i>	823
RODA	827
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	827

« Compenso per le notifiche degli atti della Amministrazione finanziaria relativi all'accerta-

mento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » (734) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 821
CENINI, <i>relatore</i>	822
FORTUNATI	822
STURZO	822

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Ncgroni, Pesenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e Preti.

MINIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Compenso per le notifiche degli atti della Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » (734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compenso per le notifiche degli atti della Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. I compensi, di cui al disegno di legge in esame, stabiliti dal decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, erano fissati in lire quattro per ogni atto, quando la notifica era eseguita in comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, ed in lire otto quando si trattava di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. La differenza era giustificata dal fatto che nei grandi comuni superiori ai 100.000 abitanti le spese di trasporto sono superiori, nonostante che in molti casi nei piccoli comuni al messo notificatore occorra maggior tempo perchè maggiori sono le distanze da percorrere.

Il Ministero ha ritenuto che questi compensi vadano aumentati soprattutto in relazione alle aumentate spese riguardanti i trasporti, e propone l'aumento in ragione di due volte e mezzo. Quindi i compensi verrebbero portati a lire 10 per i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, e a lire 20 per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. È mantenuto dunque lo stesso principio, fissato nel decreto legislativo del 1948, di un compenso differenziato; e l'aumento viene anche fatto nella medesima percentuale. Credo che si possa senz'altro approvare il disegno di legge che spero troverà unanime la Commissione.

STURZO. Vorrei pregare il Presidente di riferire in una prossima seduta della Commissione circa l'esito delle intese intercorse con la IV Commissione della Camera intorno alla semplificazione delle procedure per l'approvazione di queste che io chiamo leggine private. Ricordo che ho più volte sostenuto questa tesi ed il Presidente mi rispose che c'era in vista un esame al riguardo.

PRESIDENTE. Io dissi che l'intesa riguardava soltanto la discussione dei bilanci.

STURZO. Credevo che anche sulla questione da me sollevata parecchie volte in Commissione circa le leggine di carattere privato si sarebbe dovuto studiare un provvedimento. Credo che si tratti di modificare il nostro Regolamento interno per la relativa procedura, non essendo opportuno dilungarsi e perdere tempo nel discutere queste piccole leggi

di carattere amministrativo che proprio non hanno alcuna importanza dal punto di vista legislativo.

FORTUNATI. La questione non è di competenza nè della IV Commissione della Camera, nè della 5ª Commissione del Senato, ma della Camera e del Senato nel loro insieme.

STURZO. Questa Commissione può fare delle proposte, perchè quando si è in sede deliberante, rappresenta tutto il Senato. In questa sede, abbiamo il diritto di fare dei richiami e dei voti; mi sembra di aver presentato un ordine del giorno in proposito, e non ne conosco l'esito. Ricordo che il Parlamento inglese, che rappresenta 46 milioni di abitanti come noi, più o meno, ha approvato una media di 103 leggi all'anno, mentre noi ne abbiamo approvate 1017. È una inflazione legislativa la nostra, causata in gran parte da provvedimenti amministrativi, da quelle che si chiamano nei paesi anglosassoni leggi private, che non hanno alcun significato se non di una regolamentazione puramente amministrativa, e che dovrebbero essere esaminate con una procedura speciale.

PRESIDENTE. Tutti abbiamo riconosciuto l'importanza della questione sollevata dal senatore Sturzo, ma, come ha osservato il senatore Fortunati, non è di competenza nè della nostra Commissione, nè di altre Commissioni. Possiamo far presente il problema a chi di ragione, ma, d'altronde, dobbiamo tener presente prima di tutto la Costituzione, la quale impone che tutte le spese siano approvate in un determinato modo, ed in secondo luogo la legge di contabilità generale dello Stato, la quale ci pone una regola che non è dato a noi di eludere. Se noi stabiliamo una regola di semplicità procedurale per quanto riguarda le leggine, domani potremmo estenderla alle leggi di media e di grande importanza, e quindi finiremmo con lo scalfire il compito del Parlamento di vigilare sulle spese.

Comunque, mi rendo conto dell'importanza dell'osservazione del senatore Sturzo e lo assicuro, che, appena avrò l'occasione di parlare col Presidente del Senato, gli sottoporro la questione per vedere quello che si può fare in conformità al Regolamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 10 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 20 negli altri casi.

(È approvato).

Art. 2

Alla copertura del maggior onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento) » (648) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (12° provvedimento) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come avrete già rilevato dal titolo, si tratta del 12° provvedimento, col quale si stabiliscono ancora nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. Il trasformarsi delle industrie, il variare delle richieste, l'andamento dei mercati consigliano di valersi di questo istituto, regolato, come è noto, dal regio decreto-legge n. 1453 del 18 dicembre 1913, ogni qualvolta anche su richiesta delle categorie interessate se ne verifichi l'opportunità.

Se mi permettete, illustrerò brevemente la portata degli otto articoli che compongono il presente disegno di legge. Col primo articolo si aggiungono alle merci elencate nella tabella A, annessa al decreto legge che ho ricordato, 11 qualità di merci, delle quali si consente, senza limite di tempo, l'importazione per essere lavorate. Per ogni qualità, come di obbligo, viene fissata la quantità ammessa all'importazione, il termine massimo per la riesportazione e lo scopo per il quale l'importazione viene concessa. Ciò parrebbe già sufficientemente esplicativo; mi permetto, comunque, dare anche qualche cenno di chiarimento agli onorevoli colleghi.

Per la prima voce « acciaio comune ecc. » la nuova concessione non fa che estendere la portata di quella già in atto anche all'acciaio in lamiera e in nastri, cioè ai semi-lavorati, oltre che alle materie prime necessarie agli effetti della fabbricazione e riesportazione di coltelleria e posateria che sono richieste notevolmente dall'estero.

Per il « borace greggio » (seconda voce), la cui temporanea importazione era stata sinora sempre accordata in via provvisoria con decreto ministeriale della validità massima di sei mesi (facoltà prevista dal regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209), constatata l'utilità derivantene all'industria che riesporta perborato sodico, si attua la concessione in via permanente; analogamente avviene per la terza voce « cadmio » (metallo di zinco). La proposta per l'istituzione della temporanea importazione della cellulosa nobile e dei *linters* è stata formulata allo scopo di agevolare, con una riduzione dei costi di produzione, una ben nota corrente di esportazione di materie prime occorrenti per la fabbricazione di og-

getti di materie plastiche, ed anche di polveri da sparo.

Per i « getti di acciaio e sue leghe » (quinta voce) si tratta della estensione di una precedente concessione prevista soltanto per il ferro e l'acciaio comuni laminati a caldo, in barre o verghe greggie. Viene altresì concessa la temporanea importazione di motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per agevolare le ditte produttrici di carrozzerie per autoveicoli. La concessione non potrà portare pregiudizio alle industrie automobilistiche nazionali, perchè si tratta di lavorazioni speciali che nulla hanno a che vedere con le lavorazioni in serie.

L'importazione temporanea di « olio amilico » per la produzione di amilxantogenato di potassio mira ad incrementare la produzione di sostanze occorrenti per l'esportazione dei minerali metallici, che in precedenza era stata accordata in via amministrativa, senza dare inconvenienti nè dal lato economico, nè dal lato fiscale.

Avendo constatato che la produzione nazionale, mentre può sopperire alle esigenze del commercio per le perle di vetro non pressate, è insufficiente per le perle pressate, allo scopo di incrementare l'esportazione di corone da rosario, si è ravvisata l'opportunità di istituire la temporanea importazione di « perle pressate ».

Diventa definitiva la concessione di importazione temporanea di rame e zinco in pani e rottami, concessione finora accordata in via provvisoria con la già ricordata procedura del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209.

Infine la concessione già istituita con la legge 3 gennaio 1951, n. 46, con validità al 31 dicembre 1951, per l'importazione temporanea di tessuti di cotone, tipo « popeline » ecc., per essere sottoposti alla mercerizzazione ed

al procedimento chimico di irrestingibilità, viene estesa con validità permanente.

Con gli articoli 2 e 3 si sostituiscono ad alcune concessioni già accordate altre di maggiore utilità. Basta del resto leggere il testo degli articoli per rendersi conto di cosa si tratta.

L'articolo 4 concede una nuova temporanea importazione di recipienti interni che debbono essere riesportati, dato che le dogane facevano pagare oltre che per il recipiente esterno, anche per i particolari recipienti interni contenenti la merce.

Con l'articolo 5 si istituiscono le concessioni di importazione temporanea a tempo determinato, cioè per un anno solo.

Con gli articoli 6, 7 ed 8, si istituiscono tre nuove concessioni per l'esportazione soprattutto di materiali e pellicole cinematografiche, di rocchetti di vario genere, e di filati.

Il presente provvedimento è di modesta importanza ed ha i suoi riflessi nella vita economica del Paese, riflessi che, a giudicare dalle istanze e dalle prospettive, dovrebbero essere assai favorevoli.

Per queste ragioni, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche, in lamiere e in nastri.	Per la fabbricazione di coltelleria da cucina e da tavola, e di posaterie.	Kg. 500	1 anno
Borato di sodio naturale (borace greggio).	Per la produzione di perborato sodico.	Kg. 500	6 mesi
Cadmio (metallo)	Per la produzione di sali di cadmio	Kg. 100	6 mesi
Cellulosa nobile e <i>linters</i> di cotone, greggi e candeggiati.	Per la produzione di acetato di cellulosa e di polveri da stampaggio all'acetato di cellulosa.	Kg. 100	6 mesi
Getti di acciaio e sue leghe, comunque doganalmente classificabili.	Per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli.	Kg. 100	1 anno
<i>Linters</i> di cotone, greggi e candeggiati.	Per la fabbricazione di nitrocellulosa da impiegare nella lavorazione di polvere da sparo.	Kg. 100	6 mesi
Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli.	Per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a « cassa portante » o « monoscocca ».	—	6 mesi
Olio amilico	Per la produzione di amilxantogenato di potassio.	Kg. 100	6 mesi
Perle di vetro pressate	Per la fabbricazione di corone da rosario.	Kg. 100	6 mesi
Rame e zinco, in pani e in rottami	Da impiegare, in lega fra loro, e quindi sotto forma di ottone, per la placcatura di semilavorati ed oggetti finiti di ogni specie di metallo comune.	Kg. 100 di ciascun metallo	1 anno
Tessuti di cotone, tipo <i>popeline</i> , ed altri tessuti di cotone leggeri per camicerie ed abbigliamento.	Per essere sottoposti alla mercerizzazione, al procedimento chimico di irrestringibilità denominato <i>permashrunk</i> , e o al finissaggio.	Kg. 50	1 anno

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)48^a SEDUTA (11 novembre 1954)

Art. 2.

La concessione d'importazione temporanea, istituita con la legge 24 novembre 1948, n. 1444, concernente il coke di petrolio calcinato, è modificata come segue: «Coke di petrolio, antracite per elettrodi, coke di pece, coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi di carbone per forni elettrici».

Quantità minima di ciascuna merce ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

(È approvato).

Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea concernente l'acciaio al cromo laminato a caldo in barre o verghe gregge, destinato alla fabbricazione di cuscinetti a sfere, istituita col regio decreto 10 settembre 1923, n. 1963, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quella concernente i materiali metallici destinati alla fabbricazione di sfere, rulli, gabbie e fasce per cuscinetti, istituita col regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito in legge con la legge 25 maggio 1936, n. 1057, sono sostituite dalla seguente più lata concessione:

«Materiali metallici, per la fabbricazione di cuscinetti a sfere e a rotolamento, e loro parti.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno».

(È approvato).

Art. 4.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti interni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.

La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro sei mesi dall'importazione temporanea.

(È approvato).

Art. 5.

Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre e impiegare nei termini e per le lavorazioni controindicate:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Tessuti di cotone incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione.	Per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (concessione valevole fino al 31 dicembre 1956).	1 anno

(È approvato).

Art. 6.

È consentita la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori da 8,9½, 16, 32, 35 millimetri e di pellicole fotografiche a colori, impressionate, compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto, per lo sviluppo e la stampa.

La reimportazione delle pellicole di cui al precedente comma dovrà avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea.

(È approvato).

Art. 7.

È consentita la esportazione temporanea di materiale cinematografico da presa (macchine da presa, apparecchiature elettriche, riflettori, ecc.), materiale da scena (vestiario, scene, attrezzi, ecc.), pellicole cinematografiche non impressionate, anche a colori, e nastro magnetico, per la ripresa di films, documentari e cortometraggi, effettuata da operatori italiani per conto di produttori italiani o in coproduzione.

La reimportazione dei materiali suddetti nonchè delle pellicole e del nastro magnetico dovrà avvenire entro sei mesi dall'esportazione temporanea. I quantitativi di pellicole e di nastro magnetico residuati dall'avvenuta ripresa cinematografica potranno essere reimportati rispettivamente non impressionati e non registrati.

RODA. Il termine di reimportazione, stabilito in sei mesi dall'articolo 6 per le pellicole cinematografiche invertibili a colori da 8,9½, 16, 32, 35 millimetri e di pellicole fotografiche a colori, impressionate, mi sembra troppo breve per quanto riguarda i materiali cinematografici, le macchine da presa e le pellicole da impressionare, in quanto che vi sono delle imprese scientifiche, come quella nel Mar Rosso, che è di pochi mesi fa, le quali possono durare più di sei mesi. E noi dobbiamo tener conto di queste eventualità e non porre soverchie limitazioni ad imprese cinematografiche che rispondono ad esigenze di carattere scientifico.

Questo è il motivo per cui propongo che la reimportazione delle pellicole non impressionate e del materiale cinematografico possa avvenire entro dodici mesi anziché entro sei mesi.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiarire che queste determinazioni avvengono ad opera di una commissione di tecnici, la quale interpella anche le categorie interessate. Dal momento che la commissione di tecnici, dopo aver interpellato le categorie interessate, non ha ritenuto opportuno di proporre un termine superiore, ho l'impressione che la proposta del senatore Roda non sia necessaria. Quindi, non so se sia il caso di introdurre noi una variazione di questo genere, senza aver conosciuto il parere dei tecnici che sono quelli che possono giudicare di questo termine. Debbo poi far presente che anche una piccola variazione ci costringerebbe a rimandare il provvedimento alla Camera, che lo ha già approvato.

RODA. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Roda, inteso a sostituire al secondo comma dell'articolo 7 le parole « entro sei mesi » con le altre « entro dodici mesi ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono ammessi alla esportazione temporanea subbi, subielli e simili sui quali sono avvolti i filati in esportazione.

La reimportazione dei subbi temporaneamente esportati dovrà avvenire entro un anno dall'esportazione temporanea.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e reiezione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Viola ed altri: « Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra » (216) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Viola ed altri: « Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il 31 dicembre 1954 scadono i termini:

a) di cui agli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939 in poi, nei casi in cui siano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;

b) di cui al primo e secondo comma dell'articolo 107, per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1° settembre 1939, nelle circostanze di cui al 2° comma dell'articolo 26;

c) per una sola domanda di aggravamento consentita agli effetti del 1° comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939, nei casi in cui sia scaduto il termine a norma della legislazione precedente.

Sono valide le domande presentate tra il 1° settembre 1952 e la data di entrata in vigore della presente legge.

TOMÈ, *relatore*. La legge 10 agosto 1950, n. 648, all'articolo 118 fissa il termine prorogato per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra a due anni dalla pubblicazione della legge stessa. Praticamente il termine si è venuto a chiudere in data 31 agosto 1952. L'onorevole Viola ed altri deputati hanno ritenuto opportuno presentare un dise-

gno di legge per riaprire detti termini. La proposta viene dai proponenti fondata su di una presunta insufficiente conoscenza da parte degli interessati del termine di scadenza per la presentazione delle domande. Si dice in sostanza che non vi è stata una sufficiente pubblicità in occasione della promulgazione della legge 10 agosto 1950 e che quindi vi sarebbero stati degli interessati che, non avendo conosciuto la possibilità di presentare la domanda stessa, si sarebbero astenuti dal farlo.

Secondo argomento addotto per la riapertura dei termini è che non sembra giusto ai proponenti che si debba fare una differenziazione tra coloro che sarebbero risultati invalidi o infermi entro il termine del 31 agosto 1952 e coloro invece che lo sarebbero divenuti successivamente in dipendenza sempre di una causa di guerra.

A me sembra che i motivi citati non si possano ritenere fondati.

Quanto alla diffusione della notizia della riapertura dei termini, disposta dalla legge 10 agosto 1950, sappiamo che la pubblicità fatta alla legge è stata rilevante. Noi tutti possiamo ricordare che nel periodo precedente al 31 agosto 1952 attraverso la radio sistematicamente si dette notizia al Paese dell'imminente scadenza dei termini. Sappiamo inoltre che il disegno di legge sulle pensioni di guerra fu lungamente discusso in Parlamento e la stampa ne fece larga diffusione. A ciò si aggiunga che in tutti i centri dello Stato esistono organi delle associazioni combattentistiche o dell'Opera mutilati ed invalidi di guerra, i quali si sono interessati onde rendere edotti i cittadini della portata della nuova legge. Mi pare perciò, concludendo su questo punto, che il motivo di una mancata diffusione non abbia ragione d'essere.

Per quanto riguarda l'ingiustizia di una differenziazione fra coloro che ebbero l'insorgenza delle malattie dopo il termine di chiusura della presentazione delle domande e quelli che l'hanno subito prima, mi pare che qui si entri nel campo di una valutazione di carattere tecnico-sanitario che fu in pratica già effettuata dal legislatore in occasione della formulazione della legge del 1950. Anche ad un profano sembra inverosimile che a distanza di nove e più anni dal verificarsi delle cause di

servizio da cui avrebbero origine le malattie, si possa oggi sostenere un riferimento a tali cause di una malattia che è insorta alla fine del 1952 o posteriormente. Troviamo del resto una conferma di questa valutazione tecnico-sanitaria anche nella constatata difficoltà della liquidazione delle pensioni di guerra per coloro che hanno presentato domanda dopo la promulgazione della legge del 1950 e fino al 31 agosto 1952. Una larghissima parte dei richiedenti viene ad essere esclusa dall'accoglimento per mancata dipendenza.

D'altra parte, se queste sono considerazioni direttamente pertinenti alla motivazione del disegno di legge proposto dobbiamo anche rilevare che, se accogliessimo la proposta, finiremmo col recare gravissimo pregiudizio a coloro che già da tanti anni attendono la liquidazione delle pensioni di guerra. È noto che esistono ancora circa 270 mila domande di prima liquidazione da evadere. Se aggiungessimo a tale cifra altre domande, pregiudicherebbero la situazione di coloro che hanno già presentato domanda, rimandando la presa in considerazione a distanza di anni.

Faccio presente che questo rilievo trova conferma nel fatto che attualmente continuano ad affluire domande con un ritmo di 4.000-5.000 al mese solo in dipendenza della presentazione di questo disegno di legge. Se riapriremo i termini, verremmo a trovarci di fronte ad almeno centomila nuove domande. Si verificherebbe anche una difficoltà pratica di sistemazione materiale delle pratiche nei locali dell'amministrazione.

Per tutte queste ragioni, di carattere sostanziale innanzi tutto, ma anche di carattere formale, procedurale e strumentale, propongo alla Commissione che il disegno di legge venga respinto.

DE LUCA LUCA. Le argomentazioni dell'onorevole relatore non mi convincono affatto.

Innanzitutto non è la prima volta che vengono prorogati i termini di una legge. Non capisco perciò perchè proprio nei riguardi degli invalidi e dei mutilati di guerra noi dovremmo fare resistenza. Non v'è dubbio che i presentatori del disegno di legge si sono trovati di fronte — anche perchè rappresentanti di categoria combattentistica — ad una esigenza reale di in-

validi le cui domande non sono state prese in considerazione perchè presentate dopo la chiusura dei termini. Essi attendono la proroga per mettersi in regola.

Il problema però, secondo me, è un altro. Esistono veramente questi invalidi di guerra che oggi versano in uno stato di salute disastroso in conseguenza della guerra? E se esistono, a questi invalidi che si sono resi benemeriti del Paese possiamo noi negare, solo perchè hanno trascurato per un motivo o per l'altro di presentare nei termini prescritti la domanda, il diritto di chiedere alla Repubblica italiana quel minimo di riconoscimento che tutti gli altri mutilati ed invalidi hanno ottenuto?

Il senatore Tomè obietta che, se noi approviamo questo disegno di legge, probabilmente ci troveremo di fronte ad una valanga di domande le quali potranno essere evase soltanto a distanza di anni. Ora, il Sottosegretario competente ci ha assicurato che, per quanto riguarda le domande arretrate, con la fine del 1955 esse saranno tutte espletate. Noi siamo convinti che l'onorevole Preti continuerà su questa strada e ci sembra perciò che il sopraggiungere di ulteriori domande non possa preoccupare l'Amministrazione.

Occorrerà piuttosto fare in modo che le Commissioni mediche, sia periferiche che centrali, siano rigorose nell'effettivo riconoscimento della causa di servizio. Noi dobbiamo e possiamo pretendere la maggiore severità possibile da parte delle Commissioni mediche, ma mi pare che non possiamo negare questo diritto agli invalidi ed ai mutilati di guerra, visto e considerato che spesso i termini di una legge sono stati prorogati e talvolta anche per certe categorie di cittadini che dalla guerra hanno tutto guadagnato.

Ricordo che proprio in questi giorni una delegazione di reduci è venuta qui in Senato a sollecitare l'accoglimento di questo provvedimento. Chiedo che la nostra Commissione, considerando la categoria di persone che si interessa vivamente e giustamente a questo disegno di legge, lo esamini con tutta benevolenza e lo conforti della sua approvazione.

FORTUNATI. Il problema che il senatore Tomè solleva, proponendo il rigetto del pre-

sente disegno di legge, è estremamente delicato, non soltanto per la sua sostanza, ma anche per la forma. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 1953 ed è stato trasmesso alla nostra Presidenza il 2 dicembre dello stesso anno. Io ritengo che, in uno Stato ben ordinato, se il Governo pensa che un provvedimento, approvato da un ramo del Parlamento in un momento di disorientamento e di incertezza, non meriti di diventare legge, non deve lasciar passare un anno per venire poi a dire nell'altro ramo che le cose non vanno. Con questo modo di fare, si può pensare allora che ogni qualvolta non si vuole che un disegno di legge, il quale ha ottenuto l'approvazione di un ramo del Parlamento, prosegua nel suo corso, non c'è che un sistema: fermarlo, insabbiarlo in un modo o nell'altro nella altra Camera.

Perchè dico questo? Perchè, fra l'altro, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati parlava, come termine, del 31 dicembre 1954, e ciò evidentemente perchè al momento dell'approvazione tale termine era ancora lontano e ritenuto sufficiente. Ma oggi è l'11 novembre 1954. È chiaro perciò che si è voluto procrastinare l'esame del provvedimento, in modo che il termine divenisse inutile e ci si trovasse nella necessità di non farne più niente.

Io non voglio neanche entrare nel merito del disegno di legge. Intendo soltanto dire che, essendo giunti fino ad oggi senza aver preso una decisione, ci troviamo ora nel dovere morale di approvare il provvedimento.

TRABUCCHI. Penso che noi dobbiamo guardare le cose con una certa oggettività.

Gli articoli 107 e 108 della legge sulle pensioni di guerra avevano fissato il principio che, trascorsi cinque anni dal fatto di guerra, non potesse essere più presentata la domanda di pensione. Con l'articolo 118 della medesima legge si era però aperta la strada ad una eccezione prorogando i termini di scadenza per altri due anni. Non dobbiamo perciò considerare la situazione come se si trattasse ora di una prima proroga. Esisteva un principio assoluto, approvato con la legge 1950, che stabiliva un termine di cinque anni. Al di là di questo principio la legge aveva determinato una ec-

cezione, ma, appunto perchè si trattava di un'eccezione, essa era di per se stessa improrogabile. Non è concepibile ora un'ulteriore proroga, con un'altra eccezione, se non vogliamo far sì che l'eccezione diventi regola.

Entrando poi nel merito, un po' di esperienza ci insegna che le domande ritardatarie appartengono in genere a coloro che cercano di usufruire di un beneficio senza averne diritto. Sono domande, ad esempio, di tubercolotici che lo erano anche prima di andare in guerra o che lo sarebbero diventati ugualmente indipendentemente da cause di servizio e che puntano sulla possibilità di poter far pensare ad una connessione ricostruibile tra i fatti di guerra e la loro malattia. La stessa cosa dicasi di molti dei casi di pazzia. Queste domande tardive sono per il 90 per cento destinate ad essere respinte dalle Commissioni mediche, o perchè è impossibile risalire alla causalità, o perchè un esame appena approfondito mette in chiaro che, in realtà, la connessione non esiste.

Resta la difficoltà sollevata dal senatore Fortunati. È vero che questo disegno di legge poteva essere portato prima all'esame della Commissione e probabilmente un po' di colpa l'abbiamo tutti noi, che non ci siamo accorti che il provvedimento giaceva da troppo tempo nel nostro ordine del giorno. Ma, indipendentemente da ciò, io credo che se oggi noi respingiamo la proposta di legge, in fondo non facciamo altro che seppellire ora delle domande che probabilmente sarebbero da seppellire domani con nuovo e più grande malcontento. Noi accenderemmo, cioè, delle speranze che poi verrebbero necessariamente soffocate, giacchè nel merito la situazione rimarrebbe invariata. Io credo che questa sarebbe azione non buona e certamente contraria ai principi voluti dal legislatore quando è stata approvata la legge del 10 agosto 1950.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il senatore De Luca è incorso in un equivoco, che del resto ha spiegato anche il senatore Trabucchi, equivoco nel quale, a mio parere, sono incorsi anche quei colleghi parlamentari che nell'altro ramo del Parlamento hanno approvato questo disegno di legge. La proroga, come ha ben detto il senatore Trabuc-

chi, c'era già stata, perchè la legge ordinaria stabiliva cinque anni di tempo per la presentazione delle domande, mentre poi i termini sono stati riaperti fino al 31 agosto 1952, cioè praticamente ad un minimo di sette anni per coloro che hanno terminato il servizio militare nel 1945. Nessun altro Paese che abbia partecipato alla seconda guerra mondiale ha concesso termini così lunghi. In Inghilterra, negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica i termini sono stati chiusi tra il 1948 ed il 1949.

Vorrei anche dire al senatore De Luca che la legge per certi casi particolari tiene aperti i termini senza limite di tempo. Ciò accade, ad esempio, per gli infermi di mente e per i minorenni infortunati civili di guerra. Coloro poi che sono reduci dalla prigionia hanno cinque anni di tempo per presentare la domanda, a decorrere dalla loro liberazione.

Non è quindi che la scadenza dei termini impedisca a chiunque di presentare domanda dopo il 1952; tant'è che molte centinaia di domande valide ci pervengono ogni mese. Bisogna anche aggiungere la posizione di coloro che hanno servito sotto le armi come effettivi, per cui i cinque anni decorrono dal loro congedo.

Mi pare quindi che le aspettative legittime vengano in sostanza rispettate.

Vorrei inoltre dire che la riapertura dei termini non porterebbe a nessun risultato concreto. Noi abbiamo fatto una statistica delle domande di pensione di guerra ed abbiamo visto che, mentre per quanto concerne le domande presentate nel 1950-51 l'esito positivo era del 90 per cento dei casi, quanto più si va avanti nel tempo tanto più diminuisce questa percentuale e vediamo infine che le domande presentate negli ultimi mesi del 1952 - per quanto per la grande maggioranza di esse ancora una decisione non sia stata raggiunta - quasi al completo vengono definite negativamente.

Se si dovessero riaprire i termini non è, come ha detto il senatore Trabucchi, che soltanto il 90 per cento delle domande verrebbe respinto. Se io fossi convinto di questo, sarei senz'altro per la riapertura dei termini. Ma io sono sicuro, per l'esperienza fatta; che l'esito negativo colpirebbe il 999 per mille delle domande presentate, cioè su 70-80 mila do-

mande nuove, ne verrebbero accolte soltanto alcune decine. Di contro l'aggravio per gli uffici sarebbe rilevantissimo. Non è infattiche l'aggravio diminuisca, quando le domande vengono risolte negativamente. Sia per una decisione positiva che per una decisione negativa il lavoro è il medesimo. Se oggi venissero presentate altre 70 od 80 mila domande di questo genere, tutta l'attività del servizio delle pensioni di guerra verrebbe ad arenarsi; il programma di condurre a termine la liquidazione delle pensioni relative a domande presentate tempestivamente verrebbe arrestato e ne riceverebbero gravissimo nocimento proprio coloro che hanno avanzato domanda in tempo.

Ma se noi apriamo la valvola a questa massa di domande intempestive, questa gente può illudersi, aspetta magari per un anno o due la pensione per vedersi poi respinta la richiesta; e non so se dal punto di vista politico (senza fare questioni di partito) convenga generare tante aspettative, far nascere tante speranze nella povera gente che andrebbero inevitabilmente deluse. A proposito di questo, vorrei dire che purtroppo la povera gente quando si deve presentare alla Commissione medica crede di aver già ricevuto la pensione, e poichè quasi tutti hanno sempre qualche malattia da dichiarare, dalla Commissione possono benissimo essere classificati alla 7ª o alla 8ª categoria, e ci vuol poco ad ottenerlo. Quindi costoro, confondendo i compiti della Commissione medica con quelli degli uffici centrali, credono di aver già la pensione. Da me vengono persone che dicono di essere grandi invalidi di guerra perchè la Commissione medica li ha classificati alla 1ª categoria con super-invalidità, ma la dipendenza da causa di servizio non è stata mai decisa. Ragione per cui questa povera gente, quando riceve dei decreti negativi dopo un certo numero di mesi o magari dopo un anno dalla visita, non si rende conto di come ciò sia potuto accadere e ricorre alla Corte dei Conti dato che, nella visita presso la Commissione medica, ha avuto l'impressione di avere diritto alla pensione.

In tal modo si genera un particolare stato d'animo di reazione.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)48^a SEDUTA (11 novembre 1954)

Ora noi ci dobbiamo preoccupare anche di questo. Quindi ritengo che questa legge farebbe pochissimo bene e molto male. Mettiamoci una mano sulla coscienza. A questo mondo la perfezione non esiste, e se anche venti casi, ad esempio, avrebbero potuto essere risolti positivamente e non lo sono, questo è un male assai minore rispetto al male che sarebbe generato con l'approvazione di questa legge. Inoltre ripeto che, per tutti i casi particolari che ho illustrato, i termini sono aperti.

In conclusione, credo che non sia il caso di approvare questo disegno di legge che, a mio parere, non ha del contenuto positivo.

RODA. Non entro nel merito della intempestività delle domande, anche perchè non sono medico e quindi non posso stabilire se a distanza di 7 anni dalla fine del conflitto possano insorgere delle malattie che possono dare diritto alla pensione. C'è un fatto morale che è stato giustamente rilevato in questa sede: io stesso non mi sento di dire di no ad una legge che è stata approvata dalla Camera dei deputati un anno fa; in altri termini non mi sento di dire di no a delle migliaia, decine di migliaia di cittadini interessati a questa legge i quali sono rimasti per un anno nella quasi sicurezza di ricevere la pensione dal momento che questo disegno di legge era stato approvato dal primo ramo del Parlamento che l'aveva esaminato.

Questo è il motivo per cui darò il mio voto favorevole.

DE LUCA LUCA. Dato che il Sottosegretario ha detto che io sono incorso in un equivoco, debbo chiarire che ciò non è vero. Mi sono preoccupato non soltanto di una questione morale e di un obbligo dello Stato verso questi mutilati, ma, entrando nel merito, anche delle migliaia di cittadini i quali durante la guerra sono stati ricoverati in infermeria o in ospedali e che hanno avuto il riconosci-

mento, ad esempio, di una specie di catarro bronchiale per cause di servizio. Ora molti di questi hanno pensato che il catarro bronchiale non fosse una cosa grave e non hanno presentato domanda di pensione. Ma tutti sappiamo come un catarro bronchiale contratto in guerra possa anche dopo dieci anni svilupparsi in un processo tubercolare.

Ora noi, di fronte a tali casi che esistono, vogliamo negare a questi cittadini un minimo di riconoscimento? E questi non sono venti o trenta casi, come ha detto il Sottosegretario, non saranno nemmeno decine di migliaia, ma riguarderanno sicuramente alcune migliaia di cittadini.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io non sono un medico; però mi sono un po' affiatato con i membri della Commissione medica superiore e posso dire che quando si è verificato, per esempio, il caso di un catarro bronchiale che dopo molto tempo si sia trasformato in una malattia più grave, la Commissione ha dato sempre parere negativo, perchè ritiene che non vi sia la casualità.

Al senatore Roda che si è lamentato di questo ritardo voglio dire che siccome anche a me piacciono le cose chiare, ho voluto ed insistito perchè su questo progetto si discutesse per evitare che si dicesse che da parte del Governo si intendeva seppellirlo lasciandolo nei cassetti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari